

CIRCOLARE DI STUDIO 10/2024

Taranto, 18 novembre 2024

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

AGGIORNAMENTO REQUISITI DEL BONUS NATALE 2024 PER I LAVORATORI DIPENDENTI¹

Gentile cliente, con la pubblicazione in G.U. del D.L. 14 novembre 2024, n. 167 sono state apportate importanti modifiche ai requisiti per fruire del c.d. BONUS NATALE.

Si riepiloga di seguito quella che è la platea dei destinatari di questo bonus ed i nuovi requisiti:

Platea dei destinatari e requisiti:

Potranno beneficiare del Bonus Natale, unitamente al cedolino della tredicesima, i dipendenti del settore privato e pubblico, al ricorrere contemporaneamente delle seguenti tre condizioni:

- a) Il lavoratore ha un reddito complessivo nell'anno 2024 non superiore a 28.000 euro (per reddito complessivi si intende l'ammontare di tutti i redditi percepiti fatta eccezione per quello relativo all'abitazione principale);
- b) Il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del TUIR (ovvero a carico).
- c) Il lavoratore deve avere capienza fiscale ovvero abbia un reddito superiore a 8.500,00 euro.

Con l'ampliamento della platea di potenziali beneficiari, viene fatta espressa specifica che se all'interno del nucleo familiare entrambi i componenti sono potenziali percettori del bonus, solamente uno di questi potrà richiederlo. Pertanto, con il nuovo modello di richiesta si dichiara espressamente che l'altro componente non chiede lo stesso beneficio.

Non vengono modificate le modalità di richiesta. Il riconoscimento del bonus NON è automatico. Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare



tramite autocertificazione di possedere i requisiti di reddito, quelli familiari previsti dalla norma e l'astensione dalla richiesta del bonus dell'altro componente.

Se nel 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori diversi, egli deve presentare all'ultimo datore, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, la documentazione necessaria riferita ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Inoltre, fermo restando il limite massimo di 100 euro, se il lavoratore ha più contratti di lavoro dipendente part time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore: a tal fine, quest'ultimo deve indicare nella dichiarazione sostitutiva tutti i dati necessari per la determinazione del bonus (redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori). **Si specifica che in presenza di più datori di lavoro, la richiesta del bonus dovrà pervenire esclusivamente ad un solo datore di lavoro.**

Il sostituto d'imposta riconoscerà l'indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Si allega alla presente circolare il modulo di richiesta aggiornato da far compilare ai dipendenti che vogliano richiedere il bonus.

Tutti i modelli di richiesta correttamente compilati, firmati e corredati di eventuali allegati dovranno pervenire allo Studio entro e non oltre il 30 novembre 2024 ai fini di una loro corretta analisi ed elaborazione.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

¹ Fonte Guida al lavoro del 18/11/2024



**Bonus 100 euro previsto dal D.L. 9 agosto 2024, n. 113
aggiornato alle modifiche di cui al D.L. 14 novembre 2024 n. 167**

Premessa

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e modificato dal D.L. 14 novembre 2024 n. 167, ha previsto l'erogazione per l'anno 2024 di un'indennità di importo pari a 100 euro (bonus), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno d'imposta 2024;
- b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR (nota 1), oppure, in alternativa, il lavoratore ha almeno un figlio fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, come individuato dall'art. 12 comma 1, lettera c) decimo periodo, del TUIR (nota 2);
- c) l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore all'importo della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (detrazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR) con riferimento all'anno d'imposta 2024.

Per beneficiare dell'indennità in esame, che sarà riconosciuta unitamente alla tredicesima mensilità, il lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, indicando il codice fiscale del coniuge e di un figlio fiscalmente a carico, oppure solo di un figlio a carico in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro dipendente svolti nel corso dell'anno 2024 con altri datori di lavoro è necessario presentare al proprio datore di lavoro le relative Certificazioni Uniche.

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Preso atto di quanto indicato in premessa, il sottoscritto

	Cod. Fisc.:
--	-------------

in qualità di dipendente presso _____

dichiara:

- che il proprio reddito complessivo, nell'anno d'imposta 2024, non è superiore a 28.000 euro;
- di avere almeno un figlio fiscalmente a carico (1) oppure, in alternativa, di avere almeno un figlio fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (2);
- che l'indennità di cui al comma 1 non spetta all'altro componente del nucleo familiare, lavoratore dipendente coniugato o convivente, non legalmente ed effettivamente separato, qualora sia beneficiario della stessa indennità.

A tal fine comunica i dati dei seguenti soggetti fiscalmente a carico:

Relazione di parentela	Cognome e nome	Codice fiscale
Coniuge (*)		
Figlio		

(*) in presenza di nucleo familiare monogenitoriale indicare solo il codice fiscale del figlio

Data

Firma

Note

- 1) Si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
- 2) Un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste in presenza, alternativamente, delle seguenti tre situazioni: l'altro genitore è deceduto, l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).